
LEGGE 17 ottobre 1996 , n. 534

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

Vigente al: 19-1-2021

Art. 8.

1. Il Ministro puo' erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attivita' da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attivita' di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- d) svolgano la propria attivita' sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

